

CONVENZIONE PER IL COMODATO PER L'USO GRATUITO DI STRUTTURE

PREFABBRICATE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

TRA

il **Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta** (di seguito, per brevità, "CELVA" o "Comodante" o "Parte"), con sede legale in Aosta, piazza Narbonne n. 16, P.I. n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Alex Micheletto, nato ad Aosta il 20 agosto 1980, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2023, n. 23/2023

E

il Comune di La Salle (di seguito, per brevità, "Comune" o "Comodatario" o "Parte"), con sede legale in Via Col Serena 9, C.F. 00101230076 P.I. 00167070077, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, sig. Loris Salice, nato il 04/06/1972 autorizzato con delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2023 n. 20.

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

– il CELVA è una società cooperativa a responsabilità limitata di cui fanno parte tutti gli enti locali della Valle d'Aosta e svolge, per Statuto, funzioni di assistenza a favore degli enti soci nel settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale,

organizzativo, economico e tecnico;

– il CELVA, in attuazione dei propri obiettivi statutari, promuove iniziative di interesse generale per gli enti locali, in particolar modo a sostegno dello sviluppo degli stessi;

– che, con deliberazione di Giunta regionale n. 1601 del 23 maggio 2008, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in accoglimento delle proposte formulate dal Consiglio permanente degli enti locali (di seguito, per brevità, anche CPEL) in sede consultiva ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d), legge regionale n. 54/1998, deliberava di finalizzare parte dei finanziamenti disposti dall'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, per l'anno 2008 all'acquisto di moduli prefabbricati, destinati ad ospitare temporaneamente attività scolastiche ubicate in edifici di proprietà degli enti locali, interessati da lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza, oppure alla realizzazione di detti interventi;

– che, con detta deliberazione la Giunta regionale stabiliva di assegnare priorità di finanziamento alle richieste di acquisto di moduli prefabbricati, a condizione che le stesse fossero corredate di una convenzione, sottoscritta tra l'ente locale richiedente ed il CPEL, volta a sancire l'obbligo a carico dell'ente locale di mettere i moduli oggetto di finanziamento a disposizione degli altri enti locali e della Regione, che ne avessero avuto la necessità, e a definire i termini e le modalità per la cessione in uso e i criteri di priorità in caso di pluralità di richieste;

– che l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, previa

stipula di apposita convenzione con il CPEL in data 31 luglio 2008, ha ricevuto il finanziamento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 32/2007 e ha provveduto ad acquistare le strutture prefabbricate per l'edilizia scolastica;

– che, con la convenzione stipulata in data 15 marzo 2011, l'Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin ha concesso e consegnato le strutture prefabbricate di cui all'allegato "A" gratuitamente al CELVA, affinché lo stesso le gestisca e, a sua volta, le conceda in uso gratuito agli enti locali della Valle d'Aosta e alla Regione autonoma Valle d'Aosta, proprietari di edifici adibiti a sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di secondo grado, che, dovendo realizzare interventi edilizi, abbiano temporaneamente la necessità di delocalizzare e ospitare altrove le attività scolastiche;

– che il CELVA è tenuto a concedere, mediante apposite convenzioni di comodato, le strutture prefabbricate in uso gratuito agli enti locali della Valle d'Aosta, ai consorzi o associazioni tra i Comuni della Valle e alla Regione autonoma Valle d'Aosta, che ne facessero richiesta, osservando il regolamento e le graduatorie all'uopo stilate e pubblicate dal CPEL sul sito web www.celva.it e comunicate al CELVA;

– che, dovendo realizzare lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sito in loc. Capoluogo ospitante la scuola primaria e asilo nido, il Comune ha presentato al CPEL domanda con cui chiede la concessione in uso gratuito delle strutture prefabbricate per l'intera

durata dei lavori;

- che la domanda risulta utilmente collocata nella graduatoria per l'anno 2022 e pertanto dà titolo al Comune di La Salle ad ottenere la concessione in uso gratuito di dette strutture, mediante la stipula della presente convenzione di comodato;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Efficacia di premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto e scopo del comodato

1. Il Comodante concede in comodato d'uso al Comodatario, che accetta, le strutture prefabbricate per l'edilizia scolastica di cui all'allegato "A", le quali vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
2. Le strutture vengono concesse al Comodatario affinché le usi per ospitarvi temporaneamente le attività scolastiche normalmente ubicate nella scuola sita nel Comune di La Salle in località Capoluogo, oggetto dei lavori di adeguamento sismico, di cui in premessa.

Art. 3

Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e

fino alla data stimata di ultimazione e consegna dei lavori per l'edificio scolastico sito in loc. Capoluogo, attualmente prevista per fine giugno 2026.

2. In considerazione delle finalità del comodato e del vincolo di destinazione impresso ai beni comodati, il Comodatario avrà comunque diritto ad utilizzarli gratuitamente per l'intera durata dei lavori eseguiti sull'edificio scolastico sito nel Comune di La Salle in loc. Capoluogo.

Art. 4

Gratuità

1. Il presente contratto viene stipulato a titolo gratuito.

Art. 5

Dichiarazioni e garanzie

1. Il Comodatario dichiara di aver visto ed ispezionato le strutture prefabbricate e di averle trovate idonee all'uso convenuto e si impegna a restituirle alla scadenza del comodato, ovvero al termine dei lavori, ovvero al momento dello scioglimento anticipato della convenzione, nel medesimo stato in cui le ha ricevute, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2. Il Comodatario si obbliga a tenere indenne il Comodante da ogni onere, rischio e responsabilità comunque inerenti o conseguenti l'utilizzo delle strutture.

3. Il Comodante garantisce al Comodatario la libera disponibilità ed il pacifico possesso dei beni comodati.

Art. 6

Custodia, uso e divieto di cessione

1. Il Comodatario si impegna a conservare e custodire le strutture oggetto di comodato con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia e, comunque, con contegno tale da preservare il normale e corretto utilizzo al quale sono destinate.

2. Il Comodatario si obbliga a non distoglierle verso usi diversi da quello per cui le ha ricevute e a non cederne, a qualsiasi titolo, neppure temporaneamente, l'uso a terzi.

Art. 7

Trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture

1. Ogni attività di trasporto, di smontaggio e di montaggio, per trasferire ed installare le strutture dal luogo in cui si trovano al luogo di destinazione, per l'uso concesso con la presente convenzione, rimane a carico del Comodatario.

2. Al termine del comodato, il Comodatario provvederà, a proprie spese, a smontare e trasferire le strutture nel deposito, o in altro luogo di ricovero, che il Comodante avrà cura di indicargli.

Art. 8

Spese per l'uso, la manutenzione e la conservazione

1. Le spese ordinarie e straordinarie per l'uso ed il godimento delle strutture sono a carico esclusivo del Comodatario e alla scadenza del contratto resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso.

2. Il Comodatario si obbliga ad effettuare e sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture, senza alcun

diritto di rimborso.

3. Conseguentemente, in deroga all'art. 1808, comma 2, c.c., anche le eventuali spese straordinarie per la conservazione, necessarie ed urgenti, saranno a carico del Comodatario e, al pari di ogni altra spesa straordinaria, dovranno essere previamente valutate e concordate con il Comodante.

Art. 9

Perimento, sottrazione e obbligo di assicurazione

1. Il rischio di perimento, anche derivante da caso fortuito, e la sottrazione delle strutture sono a carico del Comodatario per tutta la durata del comodato e del loro utilizzo. Per tale ragione, è fatto obbligo al Comodatario di dotarsi di adeguata ed integrale copertura assicurativa contro incendi, furti e danni, indicando quale beneficiario degli indennizzi l'Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin, proprietaria delle strutture medesime.

2. A tal fine le Parti convengono che il valore delle strutture prefabbricate da assicurare verrà determinato all'atto della consegna delle strutture.

Art. 10

Obbligo di informazione e comunicazioni

1. Il Comodatario si obbliga ad informare periodicamente il CELVA ed il CPEL sullo stato di avanzamento dei lavori della scuola, al fine di facilitare la programmazione dell'utilizzo successivo delle strutture.

2. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere scambiate esclusivamente in forma scritta, mediante posta elettronica

certificata (PEC), posta elettronica o qualunque altro strumento telematico.

Art. 11

Clausola risolutiva espressa

1. L'uso delle strutture da parte del Comodatario per uno scopo diverso da quello stabilito al precedente art. 1, comma 2, comporterà *ipso jure* l'immediata risoluzione della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 12

Clausola penale

1. Il perdurante utilizzo delle strutture oltre la durata del comodato stabilita al precedente art. 3 ovvero la loro mancata immediata restituzione nel caso di scioglimento anticipato della convenzione, comporterà a carico del Comodatario il pagamento a favore del Comodante di una penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., stabilita in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno.

Art. 13

Variazioni

1. Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno subire modifiche solo previo consenso scritto da entrambe le Parti, sotto pena di nullità.

Art. 14

Rinvio a disposizioni legislative regolamentari

1. Per quanto non è previsto o contemplato nella presente

convenzione le Parti fanno espresso riferimento alla normativa dettata dagli artt. 1803 e ss. c.c. ed alle altre disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di comodato.

Art. 15

Dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Art. 16

Controversie e foro competente

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra di loro in dipendenza della presente convenzione.

2. Per qualsivoglia controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente

convenzione, le Parti, di comune accordo, dichiarano competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Art. 17

Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, con relativo onere a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 18

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del DLgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Letto, confermato, e sottoscritto

Aosta, il 12 maggio 2023

Per il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

Il Presidente Alex Micheletto (documento firmato digitalmente)

Per il Comune di La Salle

Il Sindaco Loris Salice (documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano, avendone compreso il contenuto, di approvare specificatamente i seguenti articoli:

art. 5, comma 2 (quanto all'obbligo del Comodatario di tenere indenne il Comodante da ogni onere, rischio e responsabilità comunque inerenti o conseguenti l'utilizzo delle strutture); art. 6 (quanto agli obblighi del Comodatario di custodia, uso e divieto di

cessione delle strutture); art. 8 (quanto all'obbligo del Comodatario di sostenere le spese straordinarie per l'uso, la manutenzione e la conservazione delle strutture e di concordarle preventivamente con il Comodante); art. 9 (quanto all'assunzione del rischio del perimento e della sottrazione delle strutture e all'obbligo del Comodatario di dotarsi di adeguata ed integrale copertura assicurativa contro incendi, furti e danni, con beneficiario l'Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin; art. 12 (Clausola penale); art. 16 (quanto alla dichiarazione di competenza esclusiva del foro di Aosta).

Aosta, il 12 maggio 2023

Per il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

Il Presidente Alex Micheletto (documento firmato digitalmente)

Per il Comune di La Salle

Il Sindaco Loris Salice (documento firmato digitalmente)